



**COMUNE DI TERTENIA
- PROVINCIA DELL'OGLIASTRA -**

http://www.comunetertenias.it
e mail: protocollo@pec.comunetertenias.it
Via Roma n°173 - 08047 - Tel. 0782908024
P. IVA 00200660918 - Cod. Fisc. 82000170918

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Prot. n. 3606 del 26/03/2026

**Bando/disciplinare di gara con procedura aperta
ai sensi degli artt. 70 e 71 del D.Lgs. 36/2023.**

CRITERIO: Offerta economicamente più vantaggiosa con inversione procedimentale

OGGETTO: Gestione del servizio di pulizia delle spiagge libere 2026-2028

CIG: _____

Informazioni generali

Trattasi di **procedura aperta** prevista dall'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e disciplinata dal presente Bando/Disciplinare di gara e dal D.Lgs. 36/2023, da svolgersi col **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, di cui all'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

Trova applicazione il **meccanismo di inversione procedimentale** ex art. 107, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

Il presente Bando/Disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto in oggetto.

La procedura di affidamento sarà svolta per via telematica tramite la Centrale Regionale di Committenza, Piattaforma di e-procurement della Regione Sardegna, "SardegnaCAT".

L'appalto è soggetto alle disposizioni previste dal presente Bando pubblico ed allegati, dalle regole del sistema di e-procurement della piattaforma SardegnaCAT, dalle norme e condizioni previste dal D.Lgs n. 36/2023, dal D.Lgs 82/2005, dalla L.R. n. 8 del 13 marzo 2018, dalle relative regole tecniche e dai provvedimenti adottati in materia di firma digitale, dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'appalto.

1. COMMITTENTE, STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Il luogo di svolgimento dei lavori è il Comune di Tertenia. Codice NUTS: ITG2A

Stazione appaltante: Comune di Tertenia, via Roma, 173, 08047 Tertenia (OG)

CF 82000170918 - P.IVA 00200660918

TEL 0782 908014 - PEC pianif.llpp@pec.comunetertenias.it

Sito web <https://www.comune.tertenias.it>

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Tertenia, via Roma, 173, 08047 Tertenia (OG)

CF 82000170918 - P.IVA 00200660918

TEL 0782 908014 - PEC pianif.llpp@pec.comunetertenias.it

Sito web <https://www.comune.tertenias.it>

Ai sensi dell'art.15 del D. Lgs. n. 36/2023 il **Responsabile Unico del Progetto** è la Geom. M. Sebastiana Lara - tel. 0782 908024.

2. DOCUMENTAZIONE D'APPALTO, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

Documenti

La documentazione comprende:

- 1) Bando/disciplinare di gara;
- 2) Allegato A – Domanda di partecipazione;
- 3) Patto di integrità;
- 4) Progetto.

3. FINANZIAMENTO

La spesa complessiva del servizio, finanziato con fondi comunali, è pari ad € 168.000,00.

4. OGGETTO, IMPORTO, NATURA, CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il servizio che si intende affidare è relativo allo svolgimento dei servizi di pulizia del litorale del territorio comunale di Tertenia e delle spiagge libere, per la durata di anni 3 (tre).

Il fine del suddetto intervento è quello di incrementare la qualità della balneazione nelle spiagge libere, con la riqualificazione delle modalità di esecuzione del servizio di pulizia delle spiagge e delle aree limitrofe, di installazione di strutture, supporti ed altre infrastrutturazioni utili per migliorare l'offerta turistica.

L'appalto è composto da un **unico lotto** stante l'unitarietà e l'omogeneità del servizio da affidare.

L'attività relativa al servizio richiesto è la seguente:

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	PRINCIPALE	CPV
Servizi di pulizia di spiagge	Principale	90680000-7

Il Servizio è meglio esposto, descritto e quantificato negli elaborati progettuali allegati alla procedura di gara sul Portale gare SardegnaCat.

L'importo complessivo del servizio a base d'asta ammonta a € 149.816,54 di cui:

a) per servizi (soggetti a ribasso)	€ 39.659,42
b) costo della manodopera (soggetto a ribasso):	€ 108.657,12
c) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso):	€ 1.500,00

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

L'importo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 14, c. 4, del D.lgs 36/2023 è pari a **€ 214.737,04** (importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara).

5. CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO DA APPLICARE NEL CORSO DELL'ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 11, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) la ditta appaltatrice in sede di esecuzione dei lavori deve applicare il CCNL **FISE (Federazione Imprese di Servizi)** per gli addetti ai servizi di **igiene ambientale**.

L'operatore economico può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante. In tal caso, l'operatore economico vincitore della gara, prima dell'aggiudicazione della stessa, dovrà fornire alla stazione appaltante la dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata nonché la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata dalla stazione appaltante con le modalità di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

6. DURATA DELL'APPALTO

Gli interventi previsti avranno inizio dalla data di consegna del servizio e approssimativamente per il periodo intercorrente tra il lunedì antecedente al lunedì dell'Angelo e termineranno a fine ottobre (date da concordare), per tre annualità (2026 e 2027 e 2028).

Il servizio fin dal suo avviamento dovrà garantire i parametri di operatività indicati nei documenti allegati alla procedura.

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), la stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del medesimo articolo, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, co. 4-ter, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

7. OPZIONI.

MODIFICHE E VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Sono ammesse le modifiche e varianti contrattuali in corso di esecuzione secondo quanto disciplinato dall'art. 120 del d.lgs. 36/2023.

Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura del servizio oggetto dell'appalto, di seguito si riportano le clausole chiare, precise e inequivocabili di cui al citato art. 120, che fissano la portata e la natura delle modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere ammesse. Le modifiche contrattuali ammesse, che non alterano la natura generale del contratto, sono:

- Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per un anno ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto;
- Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice: incremento dell'importo contrattuale sino al 50 % dell'importo contrattuale iniziale.

8. CRITERIO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

La gara si terrà tramite **procedura aperta**, e sarà aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

AVVERTENZA: Trova altresì applicazione il meccanismo di **inversione procedimentale** ex art. 107, comma 3, del D.Lgs. 36/2023:

Con l'inversione procedimentale, si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, poi, alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

La stazione appaltante si riserva altresì di verificare la documentazione amministrativa prodotta dagli altri concorrenti, anche a campione.

9. SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68 comma 5 del d.lgs. 36/2023, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

10. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziate, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

- **Sono esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
- La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.
- **Sono esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti e che **non allegano all'offerta la copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale** maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006,

unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- **Sono esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omissis di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

11. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

11.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Iscrizione nel **Registro delle Imprese** per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b) Iscrizione **Albo nazionale gestori ambientali** Cat. 1, sottocategoria D7.

11.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

- c) Essere in possesso di **copertura assicurativa contro i rischi professionali** di importo almeno pari a quello del contratto, finalizzata a tutelare la stazione appaltante da danni materiali e responsabilità civile verso terzi. La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in corso di validità prima della stipula del contratto;
- d) essere dotati, per lo svolgimento del servizio di **idonee attrezzature e mezzi** (DA DICHIARARE NEL DGUE);
- e) **aver svolto nel quinquennio precedente analoghi servizi**, presso Comuni o Province per l'importo almeno pari all'importo del servizio in oggetto (DA DICHIARARE NEL DGUE);

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- o certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- o contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

11.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

- A) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- B) Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al paragrafo 12.2 lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.
- C) Il requisito relativo all'Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali deve essere posseduto dall'esecutore delle attività di trasporto e di conferimento;
- D) Il requisito di cui al punto 11.2 lett. d) deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.
- E) Il requisito dei servizi analoghi di cui al punto 11.2 lett. e) deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

11.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

- F) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere posseduto:
 - dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.
 - I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
 - Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.
 - Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

12. AVVALIMENTO

In caso di avvalimento si applica l'art. 104 del D.lgs. 36/2023, il concorrente singolo o in raggruppamento di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di cui all'art. 100, co. 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso il concorrente deve obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione alla procedura:

- **dichiarazione sottoscritta digitalmente dal concorrente**, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- **una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte dell'impresa ausiliaria** attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di cui agli art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (**da dichiarare nel DGUE**);
- una **dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria** con cui quest'ultima si obbliga **verso il concorrente e verso la stazione appaltante** a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; la presente dichiarazione può essere contenuta nel contratto di avvalimento a patto che sia esplicitato l'obbligo solidale verso la stazione appaltante (frase riportata sopra in grassetto);
- **contratto di avvalimento** firmato digitalmente in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti. L'operatore economico nel contratto deve specificare se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta (in quest'ultimo caso dovrà essere allegata una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla procedura in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.)).

Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (e s.m.i.) e dalle stesse possono derivare conseguenze penali di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 (e s.m.i.) in caso di dichiarazioni mendaci.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 96, co. 15, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente.

Ai sensi dell'art. 104, co. 7, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Ai sensi dell'art. 104, co. 12, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla procedura l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.

Ai sensi dell'art. 104, co. 8, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla procedura, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

Il contratto di avvalimento, **a pena di esclusione**, secondo quanto indicato nell'art. 104, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare "in modo determinato e specifico". Pertanto il contratto di avvalimento non può sostanzarsi nell'impegno generico "a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente". È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di

avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla procedura - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

13. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al Codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico cause di esclusione;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite nei seguenti casi (art. 119, comma 11, del Codice):

- d) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- e) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- f) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

14. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del **contratto collettivo nazionale e territoriale** di settore (**FISE (Federazione Imprese di Servizi) per gli addetti ai servizi di igiene ambientale**) di cui all'articolo 6 del presente Bando. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che assicuri le medesime tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto, in conformità a quanto previsto dall'**art. 11 del D.Lgs. 36/2023**.

La stazione appaltante, in conformità all'articolo 5 delle "Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati", ritiene sussistenti le condizioni per applicare le deroghe previste al **comma 7 dell'art. 61 del**

D.Lgs. 36/2023 (già art. 47 D.L. 77/2021) relative ai dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile.

Deroga all'occupazione giovanile

Con riferimento all'occupazione giovanile, considerata la natura del servizio — che richiede l'esecuzione di operazioni di pulizia e vagliatura meccanica degli arenili in **orari notturni o all'alba** per non interferire con la balneazione, e l'utilizzo di macchinari agricoli o operatori specializzati in contesti ambientali fragili — si prevede un fabbisogno di personale aggiuntivo estremamente ridotto. Per tale motivo, si ritiene necessario impiegare personale già dotato di **comprovata esperienza tecnico-operativa** e conoscenza specifica dei tratti di costa interessati, requisiti che rendono difficilmente compatibile l'inserimento di nuovi lavoratori appartenenti alla fascia anagrafica giovanile senza pregiudicare l'efficienza immediata del servizio stagionale.

Deroga alla quota di genere

Con riferimento alla quota di genere nelle nuove assunzioni, considerato l'oggetto dell'appalto riguardante il **servizio di pulizia spiagge e gestione dei rifiuti solidi urbani**, tali attività comportano:

- L'impiego di personale operativo addetto alla **movimentazione meccanica pesante** (trattori con vagliatrici) e alla rimozione manuale di carichi pesanti (detriti, spiaggiamenti post-mareggiate);
- Lo svolgimento di mansioni in **condizioni climatiche gravose** e con l'esposizione diretta e prolungata ad agenti atmosferici in ambiente salino;
- L'esigenza di disporre di unità lavorative con abilitazioni specifiche per la guida di macchine operatrici in contesti di cantiere mobile su sabbia.

Alla luce delle analisi del mercato del lavoro nel settore dell'igiene ambientale e dei servizi di manutenzione del territorio, tali profili risultano caratterizzati da una prevalenza di manodopera maschile nel bacino territoriale di riferimento. Pertanto, l'imposizione di una quota di genere fissa per le (eventuali) poche nuove assunzioni risulterebbe **tecnicamente incompatibile** con la tempestività d'esecuzione richiesta dal calendario stagionale e con la disponibilità effettiva di personale femminile già formato per tali specifiche mansioni operative di campo.

Gli operatori economici che occupano un **numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta**, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un **numero di dipendenti pari o superiore a quindici** sono tenuti, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

15. SOPRALLUOGO

Ai fini della partecipazione alla presente gara, non è previsto il rilascio di alcuna attestazione di presa visione dei luoghi.

16. GARANZIA PROVVISORIA

In applicazione del principio del risultato, l'affidamento di contratti sotto soglia mediante procedura ordinaria, in assenza di un interesse transfrontaliero certo, rimane assoggettato alle misure di semplificazione dettate per i contratti sottosoglia, ivi inclusa la disciplina relativa alla garanzia provvisoria (di cui all'art. 53 del D. Leg.vo 36/2023).

Pertanto la garanzia provvisoria **non** viene richiesta.

17. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Ai sensi della delibera Anac 598 dicembre 2024, l'O.E. è tenuto al **pagamento della contribuzione pari a € 18,00.**

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>
L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

18. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, **a pena di esclusione**, devono inviare la propria offerta telematica, tramite il tramite Piattaforma di e-procurement della Regione Sardegna, "SardegnaCAT" - entro la data indicata sul portale Sardegna CAT.

La domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

Il dichiarante allega copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni).

La documentazione richiesta consiste in:

- Documentazione amministrativa;
- Offerta tecnica;
- Offerta economica.

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive, potranno essere redatte sui modelli (Allegati sul portale elettronico Sardegna CAT).

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

19. TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE E DOCUMENTI DA PRESENTARE

La Stazione appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica della Regione Sardegna denominato Sardegna Cat dal quale è possibile accedere attraverso il seguente link: <https://www.sardegnaecat.it>.

I Concorrenti dovranno inserire nella piattaforma Sardegna Cat, **entro il termine perentorio indicato dalla piattaforma SardegnaCAT**, pena l'esclusione, la documentazione richiesta, che costituirà l'offerta, debitamente firmata digitalmente, pena la nullità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Al primo step del percorso guidato Invio Offerta il concorrente dovrà allegare nell'apposito campo la documentazione di seguito descritta, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente.

Non sarà ritenuta valida, e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al concorrente.

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta la non ricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

È in ogni caso responsabilità dei concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, pena l'esclusione dalla procedura.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dalla piattaforma, come risultante dai log del sistema. I concorrenti esonerano la stazione appaltante e il gestore della piattaforma telematica da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la piattaforma ed a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. Saranno escluse le offerte irregolari, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della apposita procedura guidata sulla piattaforma, che consentono di predisporre:

- **Plico telematico – Documentazione amministrativa;**
- **Plico telematico – Offerta tecnica;**
- **Plico telematico – Offerta economica.**

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 101 del Decreto Legislativo n. 36/2023 (e s.m.i.).

Le offerte tardive saranno escluse in quanto inammissibili ai sensi dell'art. 70, co. 4, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione

appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 70, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023 (e ss.mm.ii.), fermo restando quanto previsto all'art. 101 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023 (e ss.mm.ii.), sono considerate **inammissibili** le offerte:

- a) non conformi ai documenti di gara;
- b) ricevute oltre i termini indicati nella presente lettera di invito;
- c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- d) considerate anormalmente basse;
- e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
- f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara, stabilito nella presente lettera di invito.

Con riferimento alla singola impresa concorrente, **pena l'esclusione dalla gara**, tali plichi telematici devono contenere obbligatoriamente la seguente documentazione:

A. allegato A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (e s.m.i.), utilizzando il facsimile specificatamente predisposto e allegato alla presente lettera di invito, o riprodotto in modo sostanzialmente conforme, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente (e dagli altri soggetti partecipanti come indicato nel seguito della presente lettera di invito) ed alla quale andrà allegata la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.

B. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il documento di gara unico europeo deve essere compilato telematicamente all'interno della piattaforma SardegnaCat, scaricato e ricaricato firmato digitalmente, sia in caso di partecipazione singola che in caso di ATI e avvalimento, per ognuno degli operatori economici coinvolti.

Attraverso il DGUE, l'OE inserisce i riferimenti ai dati e ai documenti utili per la comprova dei requisiti. L'OE inserisce i dati e i documenti non presenti nel FVOE che non sono già in possesso della stazione appaltante e quelli che non possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la PDND.

Nelle more della piena integrazione del DGUE, **l'OE autorizza l'accesso al FVOE** da parte della stazione appaltante o dell'ente concedente interessato, con le funzionalità messe a disposizione dal sistema.

Fino alla completa interoperabilità del FVOE con il DGUE, i dati, le informazioni e i documenti da utilizzare a comprova dei requisiti di partecipazione, laddove necessario, sono indicati dall'OE con le modalità previste dal sistema.

Il DGUE è reso e sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (e ss.mm.ii.), dal legale rappresentante dell'operatore economico;

(unicamente nel caso in cui l'offerta sia presentata da un soggetto diverso dal legale rappresentante della Ditta concorrente) COPIA DELLA PROCURA, anche in semplice copia fotostatica accompagnata da una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (e ss.mm.ii.), che confermi la persistenza del conferimento dei poteri di rappresentanza, accompagnata da copia fotostatica del documento d'identità valido del sottoscrittore.

C. PATTO D'INTEGRITÀ firmato digitalmente da tutti i partecipanti per accettazione;

D. CARTA D'IDENTITÀ;

E. RICEVUTA DEL PAGAMENTO del contributo ANAC pari a 18,00 €.

Per le A.T.I. non costituite, inoltre:

a) allegato A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, compilata singolarmente e sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiranno il raggruppamento, dalla quale risulti:

- il concorrente a cui sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo e le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna singola impresa;
- l'impegno che, in caso di aggiudicazione, tutti i soggetti che comporranno il raggruppamento, si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 (e ss.mm.ii.);

b) (*per ciascuna impresa*): il DGUE e tutta la documentazione richiesta per l'impresa singola.

Per le A.T.I. già costituite, inoltre:

a) la documentazione richiesta per l'impresa singola;

b) ATTO COSTITUTIVO dell'A.T.I. con le caratteristiche di cui all'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 (e ss.mm.ii.) da cui risultino (in forma di scrittura privata autenticata), oltre alle parti del servizio svolte da ciascuna impresa partecipante all'A.T.I.:

- il conferimento di mandato speciale, gratuito e irrevocabile con procura a chi legalmente rappresenta la capogruppo;
- l'inefficacia nei confronti dell'Ente della revoca del mandato stesso, anche per giusta causa;
- l'attribuzione al mandatario da parte delle mandanti della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti della stazione appaltante, per tutti i rapporti dipendenti dall'appalto, fino all'estinzione di ogni rapporto.

Nel caso di CONSORZI di imprese, inoltre:

a) L'ATTO COSTITUTIVO del Consorzio e le successive rilevanti modificazioni;

b) La DELIBERA o apposito atto dell'organo statutariamente competente, indicante le imprese consorziate nel cui interesse viene presentata l'offerta.

Nel caso di RETE D'IMPRESE attenersi inoltre:

1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

In questo caso l'organo comune mandatario dovrà allegare:

il contratto di rete comprendente il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune, redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.;

N.B.: le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni del comma 14 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 (e ss.mm.ii.).

2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE

In questo caso l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle disposizioni previste per tali forme, salvo la forma del mandato.

In particolare, l'eventuale mandato collettivo irrevocabile può consistere alternativamente in:

- scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete, se il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 (e ss.mm.ii.); inoltre, in detta evenienza la scrittura non autenticata dovrà essere prodotta unitamente alla copia autentica del contratto di rete;
- scrittura privata autenticata nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse.

N.B.: in tal caso, dal momento che l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di RTI, si applica la disciplina dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 (e ss.mm.ii.).

3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

In questo caso, considerato il potere riconosciuto all'organo comune di agire in rappresentanza della rete (nel cui programma strategico rientri la partecipazione congiunta a procedure di gara), l'aggregazione tra le imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune. Quest'ultimo dovrà allegare:

- copia autentica del contratto di rete stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata o atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 (e ss.mm.ii.);

N.B.:

1. L'offerta presentata dall'organo comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, vale ad impegnare tutte le imprese retiste, salvo diversa indicazione in sede di offerta.

2. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 (e ss.mm.ii.).

Per i documenti da produrre da RETE D'IMPRESE attenersi inoltre a:

1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

La documentazione relativa all'istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

La documentazione relativa alla dichiarazione sostitutiva art. 94, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (e ss.mm.ii.) deve essere resa e sottoscritta con firma digitale dai soggetti di cui all'art. 94, co. 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (elencati in calce al predetto modello) dell'organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

Il contratto di rete contenente il mandato collettivo irrevocabile, deve essere prodotto debitamente sottoscritto.

La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE

Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite ai precedenti punti relativi al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.

3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

L'istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta con firma dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall'organo comune.

La dichiarazione sostitutiva art. 94, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (e ss.mm.ii.) deve essere resa e sottoscritta con firma dai soggetti di cui all'art. 94, co. 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (elencati in calce al predetto modello) dell'organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall'organo comune.

Il contratto di rete, deve essere prodotta debitamente sottoscritto.

La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall'organo comune.

20. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;

Inoltre, si rappresenta che sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione di Sardegna Cat dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

21. CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA

L'Offerta tecnica dovrà essere costituita, a pena di esclusione, da una relazione tecnica -organizzativa completa e dettagliata, suddivisa secondo gli elementi di valutazione del punteggio indicati nel presente disciplinare al punto 24.

La relazione (che potrà contenere anche elaborati grafici/schemi/diagrammi/immagini) dovrà essere composta da massimo n. 4 pagine in formato A4 (2 fogli fronte/retro).

Non sono computati nel numero delle pagine le copertine e gli eventuali sommari.

Le prestazioni previste nella relazione tecnica diverranno parte integrante del contratto che l'affidatario sarà chiamato a sottoscrivere.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

L'eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza delle relazioni tecniche non costituirà causa di esclusione dalla procedura di affidamento, ma comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti.

Pena l'immediata esclusione, dalle relazioni non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.

22. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

La busta virtuale "Offerta economica" contiene, a **pena di esclusione**:

- **ribasso percentuale unico** rispetto all'importo soggetto a sconto pari ad **€ 148.316,54** al netto di oneri sicurezza e IVA, espresso in cifre sul portale SardegnaCAT- busta economica-sezione "ribasso percentuale unico";
Inoltre ai sensi dell'art. 108, co. 9, del D.Lgs. n. 36/2023 (e ss.mm.ii.) nell'offerta, a pena di esclusione, la ditta dovrà indicare:
- **propri costi della manodopera** riferiti all'appalto in oggetto;
- **oneri aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in riferimento all'appalto in oggetto.

Precisazioni:

Verranno prese in considerazione fino a **n. 3 cifre decimali**. Per gli importi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

23. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30

TOTALE	100
--------	-----

24. ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PONDERAZIONE
Elemento A: Piano di gestione del servizio di pulizia	35
A: Descrizione delle modalità di pulizia ordinaria dell'arenile comunale con raccolta dei rifiuti presenti sul litorale durante l'intero periodo contrattuale, (secondo modalità di intervento e frequenza di cui al Capitolato speciale d'appalto)	35
Elemento B: Attrezzature a disposizione e Tecnologia	25
B.1: Attrezzature e macchinari da impiegare nel servizio di pulizia oggetto dell'appalto ulteriori, oltre a quelle previste dal progetto posto a base di affidamento	13
B.2: Tipologia dei macchinari e delle attrezzature, sistemi di sicurezza e tecnologie innovative	12
Elemento C: Soluzioni migliorative attinenti al servizio	10
Elemento prezzo D	30
TOTALE	100

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40/70 per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla procedura di affidamento nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

25. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Si ricorrerà al metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente.

Ogni commissario, attribuisce, a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "PONDERAZIONE" della tabella sopra riportata, un coefficiente variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:

Giudizio	Coefficiente	Criteri di giudizio
Ottimo	da 0,8 a 1,0	Trattazione analitica completa e con ottima rispondenza alle esigenze dell'Amministrazione

Buono	da 0,6 a 0,79	Trattazione con buona rispondenza alle esigenze dell'Amministrazione
Discreto	da 0,4 a 0,59	Trattazione appena esauriente ma sufficientemente alle esigenze dell'Amministrazione
Modesto	0,2 a 0,39	Trattazione sintetica e lacunosa, non del tutto rispondente alle esigenze dell'Amministrazione
Assente o Irrilevante	da 0 a 0,19	Trattazione assente o insufficiente e/o che denota nulla o scarsa rispondenza con le esigenze dell'Amministrazione

La commissione calcolerà il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio o sub-criterio in esame.

1. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

È attribuito all'offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare:

$$Vai = Ra/Rmax$$

dove:

Vai = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

Ra = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo;

Rmax = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

2. Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2, par. VI, n.1.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{b1i} \times P_{b1} + C_{b2i} \times P_{b2} + C_{ci} \times P_c + C_{di} \times P_d$$

dove

Pi = punteggio concorrente *i*;

Cai = coefficiente elemento di valutazione A, del concorrente *i*;

Cb1i = coefficiente elemento di valutazione B1, del concorrente *i*;

Cb2i = coefficiente elemento di valutazione B2, del concorrente *i*;

Cci = coefficiente elemento di valutazione C, del concorrente *i*;

Cdi = coefficiente elemento di valutazione D, del concorrente *i*;

Pa = peso elemento di valutazione A;

Pb1 = peso elemento di valutazione B1;

Pb2 = peso elemento di valutazione B2;

Pc = peso elemento di valutazione C;

Pd = peso elemento di valutazione D;

Non si darà luogo in nessun caso alla riparametrazione dei coefficienti o dei punteggi.

L'appalto sarà affidato al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto fra tutte quelle ammesse alla procedura (offerte non escluse). A parità di punteggio l'affidamento avverrà a favore al concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore relativamente all'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica.

26. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

27. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche "fisiche", bensì telematiche, per l'apertura delle buste costituenti le offerte. I concorrenti, oltre a poter seguire online le richiamate sedute, riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara nell'ambito del citato Portale.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale

Con l'inversione procedimentale, si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, poi, alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa nei confronti del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Il giorno fissato nel Bando/Disciplinare di gara per l'apertura delle offerte, in seduta telematica virtuale, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

- La commissione giudicatrice procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al presente disciplinare. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla procedura di affidamento dei concorrenti.

- Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica secondo i criteri e le modalità del presente disciplinare.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

La procedura sarà affidata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto fra tutte quelle ammesse alla procedura (offerte non escluse). A parità di punteggio l'affidamento avverrà a favore al concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore relativamente all'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica.

- La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP supportato dalla commissione di gara ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

- All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e procede alla verifica della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti nei confronti del miglior offerente;

Fatta salva l'ipotesi che si debba attivare il soccorso istruttorio, in esito alle verifiche effettuate secondo quanto dianzi specificato e come disciplinato dall'art. 101 del D.Lgs. 36/2023, il Presidente della commissione di gara, procede alla formulazione, sempre che non vi siano i presupposti per procedere alla verifica di congruità, della proposta di aggiudicazione; laddove in esito alle verifiche condotte, si determinasse l'esclusione dell'operatore, si procederà con il secondo classificato, nonché a verificare la documentazione amministrativa del miglior offerente, se non assoggettato già a detta verifica.

- Ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, la stazione appaltante può procedere **all'esecuzione anticipata del contratto**. Ai sensi dell'art. 17, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, l'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, o di prorogarne la data di svolgimento, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, non si applica il termine dilatorio.

La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Si precisa che **all'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà prestare:**

- a) la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023;
- b) la polizza assicurativa di cui all'articolo 117, del D.Lgs. 36/2023, secondo quanto previsto dal presente bando.

In previsione della stipula del contratto, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere, ai sensi del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii., oltre alle spese di registrazione, marche da bollo in numero sufficiente a legalizzare la documentazione facente parte integrante del contratto (Allegati alla documentazione di gara).

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

L'aggiudicazione è senz'altro impegnativa per l'impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata per 365 giorni dalla data di scadenza della gara, mentre non è tale per l'Amministrazione fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti atti.

Nel caso in cui tale perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessuno effetto e la ditta risultata aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, *"fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e ss., in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile"*.

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), la stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del medesimo articolo, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, co. 4-ter, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

28. GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) prima della stipula del contratto, pena la decadenza dalla aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare a favore della stazione appaltante una garanzia definitiva pari al 5% dell'importo complessivo del contratto, fatto salvo l'eventuale incremento di cui all'art. 117, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), e avente validità per tutta la durata del contratto e comunque sino allo svincolo espressamente disposto dalla stazione

appaltante. Per tutto quanto non previsto in questa sede, trova applicazione l'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

L'appaltatore si impegna a ricostituire la garanzia, fino alla concorrenza dell'importo originario, nel caso in cui durante l'esecuzione del contratto la stazione appaltante dovesse in tutto o in parte valersi della stessa.

29. CAUSE DI ESCLUSIONE

I plichi e le buste contenenti le offerte dovranno essere presentati nei termini e con le modalità previste nel presente bando: si farà luogo all'esclusione dalla gara di quelle offerte che manchino di documenti o formalità o che comunque risultino incomplete o irregolari, fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio come disciplinate dall'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

Sono escluse le imprese che non risultino in possesso dei requisiti minimi di cui al presente Bando. Sono altresì escluse le Ditte concorrenti che presentano offerte parziali, condizionate o comunque espresse in modo indeterminato.

L'offerta economica presentata in maniera difforme o incompleta rispetto a quanto previsto nel presente Bando è causa di esclusione immediata dalla gara.

Fatta salva l'ipotesi di falsità, l'omissione totale o la carenza sostanziale di anche solo una delle dichiarazioni previste nella presente nel bando comporteranno l'esclusione immediata dalla gara, salve le ipotesi di regolarizzazione con la procedura di soccorso istruttorio ove ammissibile.

Non sono ammesse, e quindi immediatamente escluse dalla gara, le offerte (IVA esclusa) pari o in aumento rispetto all'importo posto a base d'asta soggetto a sconto.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti rigorosamente **in lingua italiana o corredati di traduzione certificata**, conforme al testo originale, dalla competente rappresentanza diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale: la mancata redazione in lingua italiana comporta l'esclusione dalla gara.

La ditta è altresì esclusa nel caso in cui non abbia reso, regolarizzato o integrato la documentazione essenziale di gara ai sensi di quanto disposto dall'art. 101 del D. Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

Il mancato rispetto del patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.

30. ALTRE INFORMAZIONI:

- È fatto obbligo al concorrente di indicare, nell'apposito spazio previsto nell'allegato A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE, un recapito di posta elettronica certificata (PEC) a cui saranno inviate in forma scritta tutte le comunicazioni e le richieste (ad es.: verifica della anomalia dell'offerta, comunicazione ai non aggiudicatari, cause di esclusione ecc.) riguardanti la presente procedura di affidamento. Delle comunicazioni e richieste indirizzate ai suddetti recapiti PEC il concorrente è da ritenersi pienamente a conoscenza, senza che nessuna obiezione possa essere mossa alla stazione appaltante.
- La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il bando ovvero di non procedere all'affidamento del servizio per motivi di pubblico interesse;
- Ai sensi dell'art. 55, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) si comunica che il contratto verrà firmato entro 30 giorni dall'affidamento.
- Ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto

delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sotto forma di scrittura privata;

- Si comunica che il contratto non conterrà la clausola arbitrale.
- Si avverte che l'efficacia della procedura di aggiudicazione è subordinata all'esecutività di tutti gli atti preordinati alla stessa.
- Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, non si potesse dar luogo all'aggiudicazione, nulla sarà dovuto all'O.E. affidatario.
- Il Responsabile Unico del Progetto è individuato nella persona della Geom. M. Sebastiana Lara.

31. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

32. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante:

<https://comune.tertenia.og.it/it/amministrazione-trasparente/adempimenti/codice-di-comportamento-dei-dipendenti-pubblici-e-codici-disciplinari>

33. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Lanusei, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

34. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito dell'affidamento regolato dal presente disciplinare di affidamento.

L'informativa sul trattamento dei dati personali disponibile al seguente link:

https://comune.tertenia.nu.it/download/b50c699b1a4e4291bc657a247f2d41d9/informativa_fornitori.pdf?949427fac5b77724cd1a8acaf04cd088

Tertenia, 26/03/2026

La Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Ambiente
Dott.ssa Nausicaa Monni